



III° SETTORE – AREA DI VIGILANZA - COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. n. 13649

Lì, 09 Luglio 2015

ORDINANZA N. 47/2015

Il Responsabile del III Settore

VISTO il Verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 28/20-2015 redatto in data 24/06/2015 dal personale del Comando Stazione Carabinieri di Atripalda (AV) con il quale, a seguito di attività di indagini svolte nei confronti dell'Esercizio Pubblico all'insegna "Beviamoci Su" ubicato in Atripalda (AV) alla Via Roma n. 1 – 3, è stato accertato che i sigg. :

- ❖ Nunziata Mariantonia, nata ad Avellino il 15/07/1982 e residente in Atripalda (AV) alla Via Ferriera n. 23 – nella sua qualità di titolare della società "Sandrissimo s.r.l." – Partita IVA 02818300648;
- ❖ Picariello Festa Carlo, nato ad Avellino il 25/01/1996 ed ivi residente alla via Contrada Bagnoli n. 35/a – nella sua qualità di Amministratore Unico della Società "Sandrissimo s.r.l." – Partita IVA 02818300648;

organizzavano e facevano tenere con metodicità ampiamente programmata, organizzata e pubblicizzata, nelle serate del 04 – 10 – 15 e 24 maggio 2015 e in altre date sin dal mese di marzo 2015 con cadenza sistematica, spettacoli musicali con l'installazione di strumentazione elettronica e tradizionale per la produzione e la diffusione di musica, amplificatori e con la presenza di animatori, intrattenimenti, musicisti e gruppi musicali noti, senza la prescritta licenza dell'Autorità, modificando quindi la normale conformazione e destinazione del locale e dell'area di pertinenza esterna senza la prescritta licenza in violazione all'art. 68, comma 1, del Regio Decreto n. 773/1931 e art. 666, commi 1, 3 e 4 del Codice Penale;

RILEVATO che lo svolgimento degli spettacoli musicali è stato caratterizzato da un enorme afflusso di pubblico attraverso l'intrattenimento delle persone finanche in strada facendo registrare problematiche connesse al parcheggio dei veicoli e all'intensificazione del traffico veicolare in prossimità del locale oltre al potenziale disturbo della quiete pubblica;

ATTESO che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 666, comma 3, del Codice Penale;

CONSTATATA la regolarità degli atti dai quali risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

VISTO l'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

VISTO l'art. 666 del Codice Penale;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il Regolamento Comunale per l'Organizzazione dei Servizi e degli Uffici;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale Prot. n. 6091 del 03/04/2015 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del III Settore – Area Vigilanza – Ufficio Commercio e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento;

ORDINA

Ai sigg. :

- ❖ Nunziata Mariantonia, nata ad Avellino il 15/07/1982, e residente in Atripalda (AV) alla Via Ferriera n. 23 – nella sua qualità di titolare della società "Sandrissimo s.r.l." – Partita IVA 02818300648;



- ❖ Picariello Festa Carlo, nato ad Avellino il 25/01/1996 ed ivi residente alla via Contrada Bagnoli n. 35/a – nella sua qualità di Amministratore Unico della Società “Sandrissimo s.r.l.” – Partita IVA 02818300648;

la cessazione immediata dell’attività di pubblico spettacolo presso il locale e l’area antistante il pubblico esercizio all’insegna “Beviamoci Su” sito in Atripalda (AV) alla Via Roma n. 1 - 3.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale e che i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Lo svolgimento del pubblico spettacolo in questione potrà essere eventualmente autorizzato ai sensi dell’art. 68 del TULPS, previa presentazione presso l’Ufficio Commercio del Comune di Atripalda (AV) della richiesta corredata della documentazione sancita dalla normativa in materia di sicurezza e dopo l’acquisizione del parere favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli per il rilascio dell’agibilità dei locali ai sensi dell’art. 80 del TULPS.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- ↳ *entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;*
- ↳ *entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.*

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale lì, 09 Luglio 2015

F.to

Il Responsabile del III Settore

Cap. Dr. Vincenzo Salsano